

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1279-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si propone all'approvazione del Senato, autorizza la ratifica della nuova Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali.

Considerando l'ampiezza della materia regolamentata e la entità dei rapporti economico-commerciali che legano i due Stati è facile dedurre la grande rilevanza politica del provvedimento.

Constatato che la Commissione finanze e tesoro, dopo aver esaminato la Convenzione anche sotto il profilo strettamente tecnico in relazione alla sua specifica competenza, ha espresso parere favorevole, la Commissione affari esteri ritiene particolarmente utile raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica nel convincimento che tale Convenzione sarà apportatrice di vantaggi a numerosi enti e cittadini italiani.

SPISELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore **FERRARI-AGGRADI**)

18 giugno 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione e dall'articolo 7 del Protocollo.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.